FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Oltre il SISTRI: le prospettive per la tracciabilità dei rifiuti

Alessandra Pellegrini
Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti
Federchimica

Milano, 26 marzo 2019

Direttiva 2018/851: cosa ci chiede l'Europa?

Articolo 17 ***Controllo dei rifiuti pericolosi***

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la ***produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi*** *siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la* ***tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi*** *al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.*

Articolo 35 ***Tenuta di registri***

1. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (ente o impresa che effettua il trattamento dei rifiuti), ***i produttori di rifiuti pericolosi*** *e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi,* ***tengono un registro cronologico*** *in cui sono indicati:*

a) la quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché

b) se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.

Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti ***attraverso il o i registri elettronici*** *da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.*

4. Gli Stati membri istituiscono ***un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi*** *di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri* ***possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti****, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*

In Italia: si punta sulla digitalizzazione

La **Legge di Bilancio 2018** (Legge 205/2017) introduce un nuovo articolo nel TUA:

Articolo 194-bis - Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI

*… gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti … **possono essere effettuati in formato digitale**…*
…. Il Ministero dell'ambiente può …, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti….

In Italia: dopo 10 anni niente più SISTRI…

Il "**DL Semplificazioni**" (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135) **a partire dal 1° gennaio 2019** stabilisce:

- la **soppressione** del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (**SISTRI**).

  Di conseguenza, **per il 2019 non è dovuto il contributo annuale SISTRI**.

…una nuova tracciabilità…

Il "**DL Semplificazioni**" stabilisce anche che:

«Dal 1° gennaio 2019, e ***fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti*** *organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente…, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006* ***garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193*** *del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,* ***anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis****, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 (NdR: sanzioni) del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.»*

…. nasce il REN

La Legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del cd. “**DL Semplificazioni**” sempre **a partire dal 1° gennaio 2019**:

- **istituisce il nuovo registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti**, anticipando il recepimento delle disposizioni della nuova Direttiva quadro sui rifiuti.

  Le **modalità** e le **tempistiche di iscrizione**, gli **oneri economici** (diritti di segreteria e contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro) e gli **adempimenti** per gli aderenti, le connesse **sanzioni** (amministrative pecuniarie) **saranno definiti con apposito decreto** secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Il nuovo REN: chi è coinvolto?

Il REN sarà gestito direttamente dal Ministero; **dovranno iscriversi i seguenti soggetti**:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- **i produttori di rifiuti pericolosi**;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali,** lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Altri soggetti potranno scegliere di aderire volontariamente al registro.

Il nuovo REN: per ora non cambia niente!

Fino alla piena operatività del REN la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita attraverso il sistema "cartaceo", ovvero **registro di carico e scarico, formulario e MUD**, ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010.

Registri, formulari e MUD

Formulario ai accompagnamento	**Decreto Ministero Ambiente 1° aprile 1998, n. 145** (GU 13 maggio 1998, n. 109)
Registro carico/scarico	**Decreto Ministero Ambiente 1° aprile 1998, n. 148** (GU 14 maggio 1998, n. 110)
MUD	**Dpcm 24 dicembre 2018** (GU 22 febbraio 2019, n. 45 - Suppl. Ordinario n. 8)

La restituzione della quarta copia del formulario tramite PEC

- ✓ Art. 194-bis del D.Lgs, 152/2006, introdotto dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
- ✓ Nota Ministero Ambiente n. 1588 del 31 gennaio 2018

la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, prevista dal comma 2 dell'articolo 193, può avvenire anche **per mezzo di posta elettronica certificata.**

Il Ministero dell'Ambiente ha escluso la necessità, ai fini di tale adempimento, di alcuna procedura specifica, restando ferma, comunque, *«la possibilità che vegano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti».*

MUD 2019

- ✓ **Poche novità** (i produttori che conferiscono rifiuti all'estero non possono presentare la Comunicazione rifiuti semplificata; richieste maggiori specificazioni ai gestori);
- ✓ Rimangono **immutati** rispetto al 2018: **Struttura del modello**, articolato in sei comunicazioni; **Soggetti obbligati**; **Modalità di presentazione**: le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi e Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la Comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo comunicazionemud@pec.it;
- ✓ **Diritti di segreteria**: 10 € per l'invio telematico e 15 € per l'invio via PEC;
- ✓ **Termine per la presentazione**: **22 giugno 2019** (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione), superando quindi la consueta scadenza de 30 aprile

Conclusioni

- ✓ Nuovo sistema di tracciabilità da costruire

- ✓ Richieste:
  - tenere conto della *lesson learnt*
  - attuare una digitalizzazione a misura di impresa
  - sperimentare il sistema informatico
  - applicare gradualità e proporzionalità evitando inutili aggravi per le imprese coinvolte

Non diventare mai un pessimista; un pessimista ha ragione più spesso di un ottimista, ma un ottimista si diverte di più – e nessuno dei due può fermare il corso degli eventi.

(Robert Anson Heinlein - scrittore di fantascienza statunitense)